

LVIª SEDUTA

MARTEDI 17 MARZO 1936 - Anno XIV

(121º GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	1913
Disegni di legge:		
(Approvazione):		
« Approvazione del piano di risanamento del quartiere San Tommaso e Santa Caterina in Terni » (909)	Pag.	1917
« Aumento dei contributi corrisposti dai Ministeri delle colonie e della guerra a favore della clinica delle malattie tropicali e subtropicali della Regia Università di Roma » (939)		1919
« Norme per la modificazione di nomi e cognomi in casi speciali » (941)		1919
« Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e l'Estonia in Roma il 10 agosto 1935-XIII » (942)		1920
« Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e la Lituania in Kaunas il 13 luglio 1935 » (943)		1921
« Approvazione della Convenzione consolare fra l'Italia e la Lituania stipulata in Kaunas il 13 luglio 1935 » (944)		1921
« Approvazione del Protocollo stipulato in Bruxelles il 24 maggio 1934 fra l'Italia ed altri Stati, addizionale alla Convenzione internazionale del 10 aprile 1926 per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato » (945)		1921
« Aggregazione del comune di Cantonale, in provincia di Milano, a quello di Chignolo Po, in provincia di Pavia » (946)		1921
« Sistemazione matricolare dei militari della Regia guardia di finanza » (949)		1922
« Cessione gratuita di materiali ed effetti vari della Regia marina » (950)		1923
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2182, che deroga, in via transitoria, ad alcune disposizioni del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica » (967)		1926
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2507, riflettente la revoca in Eritrea del Regio decreto		

11 ottobre 1934, n. 2042, relativo alla riduzione delle pignoni » (978)	1926
(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 163, contenente disposizioni a favore dei praticanti procuratori ed avvocati, degli aspiranti alla nomina a notaio e dei notai, chiamati sotto le armi » (963)	1923
COGLIOLO	1925
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2496, recante norme per la decorrenza dei pubblici servizi automobilistici » (966-A)	1925
PRESIDENTE	1926
BERIO, <i>relatore</i>	1926
THAON DI REVEL, <i>ministro delle finanze</i>	1926
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1034)	1914
COBOLLI-GIGLI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	1914
(Presentazione)	1914
Relazioni:	
(Presentazione)	1928
Ringraziamenti	1914
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	1927

La seduta è aperta alle ore 15.

DI DONATO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Ago per giorni 2; Brezzi per giorni 3; D'Acchiardi per giorni 2; Leicht per giorni 2; Mori per giorni 2; Pecori Giraldi per giorni 2; Piaggio

per giorni 2; Tallarigo per giorni 2; Vaccari per giorni 11.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Joele ho ricevuto il seguente telegramma di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto:

« Ringrazio V. E. essersi compiaciuto trasmettermi resoconto commemorazione nostro venerato, senatore Francesco Joele. Giungano al Senato e a V. E. espressioni nostra profonda gratitudine.

« Famiglia Joele ».

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di Donato di dare lettura di un disegno di legge comunicato alla Presidenza dal Ministro dell'interno.

DI DONATO, *segretario*:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 359, riguardante l'istituzione dell'Ente « Opere Laiche Palatine Pugliesi » con sede in Bari (1053).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1034).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sullo: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

COBOLLI-GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COBOLLI GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici*.
Onorevoli senatori, il reverente pensiero che rivolgo in quest'Alta Assemblea alla memoria gloriosa di Luigi Razza, che mi precedette nella fatica di ministro e lasciò nel breve tempo di sua reggenza un'impronta indelebile nel Ministero dei lavori pubblici, è un atto spontaneo del mio e, sono certo, del vostro cuore. (*Applausi*).

Il Bilancio dei lavori pubblici in esame non ha notevoli variazioni rispetto a quello dell'esercizio in corso. Come già dissi alla Camera dei deputati, esso si mantiene intatto nella sua struttura fondamentale e le sue voci rappresentano il quadro delle opere indispensabili alla vita del Paese.

Anche per l'esercizio 1936-37, accompagna il Bilancio, presentato al Senato, una pregevole relazione del senatore Reggio che fa un esame dettagliato delle spese con dati istruttivi di raffronto.

Il relatore si sofferma fra altro, opportunamente, alla riduzione delle spese per il personale che è passata dal 13,63 per cento, nel 1935-36, all'11,87 per cento nel 1936-37.

Questo primo rilievo ha la sua importanza perchè si riferisce a sforzi fatti per conseguire in questo, come in altri settori, alcune economie tendenti ad ottenere il massimo risultato con i minimi mezzi, senza turbare il regolare andamento della gestione.

Della riduzione di spesa per il personale non devono soffrire i servizi che intendo sveltire sempre più, facilitando così lo svolgimento di tutte quelle pratiche che interessano non solo l'Amministrazione ma anche coloro che con il Ministero hanno rapporti.

Nel mio discorso alla Camera dei deputati ho accennato alla necessità di ripristinare la fisionomia e la funzione unitaria del Ministero dei lavori pubblici. Poichè il relatore con una documentazione diligente di leggi e regolamentazioni organiche mi dà la possibilità di riprendere l'argomento, aggiungo a quanto già detto che questo intendimento non vuol significare l'eliminazione di quegli istituti decentrati e autonomi che rappresentano, nel campo di specifiche importanti attribuzioni, una giustificata ragione di vita.

Nella struttura attuale periferica del Ministero vi è sostanziale differenza fra gli organismi della Amministrazione per quel che riguarda le provincie dell'Italia meridionale e delle Isole, e quelli dell'Italia settentrionale.

Per ragioni contingenti sono stati prorogati di un anno, e cioè a tutto il 30 giugno 1937-XV, i Provveditorati istituiti nel 1925; questa breve proroga appare sufficiente al completamento delle opere attualmente in corso e comunque all'espletamento dei programmi a questi istituti affidati.

Rassicuro il Senato che la prevista chiusura delle attività dei Provveditorati e il ritorno alle normali gestioni nell'anno prossimo, non significherà riduzione di lavori o assegnazioni in misura diversa da quelle derivanti dalle necessità che, in Regime fascista, sono le sole a determinare le provvidenze.

Il relatore ha osservato che i lavori previsti per l'Italia meridionale sono, nell'esercizio in esame, proporzionalmente più elevati di quelli previsti per l'Italia settentrionale.

Questa proporzione è pienamente giustificata da ragioni che sono ben note a noi tutti.

Nel quadro unitario del Ministero importanza notevole ha la fusione dei ruoli dei funzionari. Attualmente tali ruoli sono in numero di tre di cui uno amministrativo dell'Amministrazione centrale, uno tecnico del Genio civile e uno misto delle nuove costruzioni ferroviarie.

La riduzione a due dovrà, fin dove sarà possibile sanare parte delle deficienze dei primi due ruoli che sono i fondamentali.

Fra i giovani funzionari che sono venuti a rimpiazzare gli anziani ho, in attesa della riapertura dei concorsi pubblici, indetto delle gare a premio

su temi tecnici di notevole importanza. Ciò per seguire l'indirizzo che il Partito ha dato per la selezione dei quadri nel campo politico e sindacale.

A questa iniziativa, adottata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che riguarda esclusivamente ingegneri funzionari del Genio civile, farò seguire anche concorsi con premi su speciali temi di attualità fra ingegneri e architetti che si occupano della libera professione.

Da queste libere gare, così come dai pubblici concorsi per le opere da edificarsi, emergeranno i migliori a tutto vantaggio dello Stato.

La relazione del senatore Reggio, che gli onorevoli senatori conoscono, mi dispensa da un esame dettagliato delle parti singole del bilancio.

Nel campo dell'edilizia ritengo possa essere utile, una volta stabilite le esigenze, determinare voci occorrenti, come costruzione di palazzi di giustizia, scuole, case balilla, acquedotti e fognature.

Nel campo delle opere igieniche reputo dovere dello Stato fascista ultimare i lavori di risanamento dei centri urbani e di quelli rurali.

Alla bisogna, in rapporto al neo costituendo Consorzio nazionale degli Istituti di case popolari, potrebbe giovare un intervento finanziario di qualche istituto di previdenza o assicurativo. Rimane fermo il concetto che, abolito il concorso dello Stato negli interessi per i mutui di eventuali nuove cooperative edilizie, resta la possibilità e la necessità di rivolgere le provvidenze alla costruzione di case di tipo popolarissimo che possono ricoverare gli abitanti dei rioni malsani.

Non vi ha dubbio che l'intervento dello Stato in questo campo fu benefico per ovviare alla crisi edilizia verificatasi nel dopoguerra. Bisogna riconoscere che questo intervento si è verificato non solo a beneficio degli impiegati dello Stato ma anche per l'edilizia degli Istituti di case popolari e quindi a vantaggio della collettività.

Le possibilità di riscatto che sono state esaminate dal Ministero non sono cosa semplice, nè cosa facile; quello che è certo che comunque non è eliminabile il contributo negli interessi assuntosi dallo Stato.

A questa Assemblea potrà interessare l'attività del Ministero dei lavori pubblici nel campo corporativo e in quello dell'esame e aggiornamento di leggi e regolamenti.

Nel dicembre 1935-XIV il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo disegno di legge dell'Albo Unico degli imprenditori di opere pubbliche. Mi piace rilevare che esso è sorto dopo un accurato esame di una Commissione interministeriale da me presieduta cui hanno collaborato, con spirito fascista i rappresentanti dei Sindacati di categoria. Essi in veste corporativa faranno parte del Comitato risiedente presso il Ministero dei lavori pubblici cui è affidato l'esame delle domande dei costruttori che intendono lavorare per conto dello Stato e degli Enti pubblici.

Altra iniziativa di carattere corporativo si è

svilupata in una Commissione interministeriale per l'unificazione e la revisione delle norme dei capitolati delle opere pubbliche. Il lavoro di questa Commissione sarà integrato dalle conclusioni cui giungerà un Comitato corporativo testè costituitosi a seguito delle riunioni della Corporazione edilizia.

Sono argomenti di esame in sede del Ministero quello dell'impiego dei materiali nazionali, il coordinamento delle norme di circolazione urbanistica e alcuni esperimenti per la viabilità in riflesso alle nuove esigenze del traffico.

In questo campo, sia per gli studi e le attuazioni urbanistiche il cui fiorire è stato il segno del tempo nuovo, sia per l'attività dell'Azienda autonoma statale della strada, il Ministero dei lavori pubblici ha una compiuta esperienza.

Di questa esperienza si vale per coordinare i regolamenti che è bene siano formulati su norme unitarie.

Comunico al Senato e al senatore Bonardi, che con tanta competenza ha parlato anche come presidente del Touring Club Italiano della viabilità e dei regolamenti di circolazione, che sono in corso i provvedimenti per la piena applicazione delle norme del Codice della strada in ordine alle segnalazioni, argomento che ha formato oggetto di recenti studi in collaborazione col Touring Club Italiano e col RACI.

In particolare è stato già disposto e sarà sollecitamente attuato il sistema delle segnalazioni di precedenza delle strade statali a cominciare da tre delle maggiori arterie e più precisamente dalla Padana Superiore, dalla Padana Inferiore e dall'Emilia.

In quanto alla pubblicità sulle strade statali, assicuro il senatore Bonardi che sono in atto specifiche istruzioni perchè i cartelli pubblicitari non abbiano in alcun modo a turbare la bellezza panoramica delle strade o a creare confusioni coi cartelli rifrangenti in prossimità dei centri abitati.

Al senatore Sandrini devo far rilevare che anzitutto è inesatto che l'Azienda autonoma statale della strada abbia entrate per 558 milioni; che tale cifra comprende per 168 milioni movimenti di capitale.

Stabilito che le entrate effettive si riducono a circa 390 milioni, occorre tener conto che di esse 125 milioni riguardano annualità e interessi per prestiti assunti in relazione a lavori già eseguiti nei decorsi esercizi.

Restano di conseguenza 265 milioni di effettive disponibilità per la gestione dell'intera Azienda.

Su tale assegnazione gravano le previsioni per la manutenzione ordinaria, per i cantonieri, per la Milizia della strada e per il funzionamento degli Uffici centrali e periferici, nonchè per le riparazioni straordinarie dipendenti da alluvioni e frane.

Inoltre al senatore Sandrini devo ancora far notare che, se è vero che sono indicati sul preventivo di bilancio lire 17.500.000 per il funzionamento degli Uffici centrali e periferici delle nuove costru-

zioni ferroviarie, non è men vero che questa Direzione generale ha attualmente in corso liquidazioni per lire 160 milioni: nuovi lavori, fra cui alcuni testè iniziati, per 159 milioni, e progetti per un importo notevolissimo.

Parte dello stanziamento per i nuovi lavori è compreso nella voce del bilancio in lire 138 milioni per opere straordinarie autorizzate con appositi provvedimenti legislativi.

L'onorevole Celesia ha richiamato l'attenzione del Senato sulla necessità di far seguire alla legge testè approvata in 140 milioni per i lavori di ampliamento e sistemazione dei grandi porti, alcune provvidenze intese a migliorare la situazione insostenibile dei piccoli porti, e più specialmente di quelli che interessano la pesca.

Mi è cosa gradita comunicare al Senato che ho disposto fin dal mese di gennaio che la Commissione per l'aggiornamento dei piani regolatori dei porti del Regno raccolga il materiale necessario di studio per la compilazione di un elenco che tenga conto della graduatoria e determini l'entità approssimativa della spesa, dopodichè, quando siano disponibili i mezzi occorrenti, sarà mia cura promuovere all'uopo un provvedimento adeguato.

Al senatore Cozza, che ha una indiscussa competenza sui problemi dei lavori pubblici, comunico che approvo pienamente quanto egli ha detto in generale in materia di sistemazione dei corsi d'acqua, e in particolare sull'azione di coordinamento delle opere occorrenti per i grandi fiumi.

Anche per il Tevere ho provveduto ad affidare il coordinamento degli studi e della progettazione delle opere al riorganizzato Servizio tecnico centrale del Ministero con il proposito, appena sia possibile ottenere le disponibilità, di dare rapida attuazione alle opere.

Circa i rilievi del senatore Bonardi relativi all'invaso del lago d'Iseo è da far presente che i piccoli danni risentiti dai rivieraschi sono controbilanciati dai rilevanti vantaggi dell'agricoltura.

Il Consorzio provvederà a indennizzare i proprietari e ad eseguire eventualmente quei lavori che possono ridurre i danni stessi.

Al senatore Galimberti comunico che, essendo la sistemazione della stazione di Cuneo legata a una notevole spesa e a fornitura di materiale metallico riferibile agli armamenti e apparecchi vari, occorre rimandare di qualche tempo i lavori.

Come ebbi a dire nell'altro ramo del Parlamento, la necessaria politica di raccoglimento dei lavori pubblici segue al fervore di opere che ha dato una nuova impronta alla Patria.

In questo momento di necessarie limitazioni di stanziamenti, occorre studiare e suggerire metodi e sistemi che riducano i costi pur mantenendo fermo il soddisfacimento delle esigenze fondamentali delle opere.

Anche in momenti difficili per la finanza, il Ministro dei lavori pubblici non potrà mai farsi apostolo della limitazione o addirittura della sospensione delle opere, ma potrà e dovrà dire che i

denari dello Stato devono essere spesi con oculatezza e in funzione di veri e impellenti bisogni.

Sarei stato felice, e mi sarei reputato fortunato, onorevoli senatori, di potervi presentare un denso programma di opere da attuare rapidamente, ma quello che non posso fare oggi mi riprometto di fare in un prossimo futuro.

Se il ritmo dei lavori è necessariamente meno fervido di quello che si desidererebbe, tuttavia esso non si è arrestato.

Proprio in questi giorni, al Ministero, i funzionari che dirigono gli Uffici periferici mi riferiscono su programmi e si concretano nel dettaglio le opere da attuarsi nel prossimo esercizio.

Sono inclusi in questi elenchi, che vengono esaminati con scrupolo, anche nei sopralluoghi che io compio, opere di vario genere, come lavori portuali e di viabilità, edilizia popolare, opere igieniche, sistemazioni di fiumi, ricostruzioni di zone terremotate, sbaraccamenti, costruzioni ferroviarie. È tutto un lavoro distributivo che viene fatto al centro con visione organica dei bisogni e con la ferma intenzione di perequare i benefici.

Questa coordinazione in funzione distributrice, riguarda anche l'Azienda autonoma statale della strada che, pur essendo vicina ad esaurire i contratti per sistemazioni generali, ha ricercato, in razionali ed elaborate economie nella manutenzione, la possibilità di portare a compimento nel prossimo esercizio un modesto programma di sistemazioni di alcuni tronchi della rete affidatale.

Anche qui dunque gli sforzi sono tesi a supplire con ogni mezzo alla scarsità delle disponibilità.

L'Azienda autonoma statale della strada, ai 109 passaggi a livello aboliti a tutto il gennaio 1935-XIII, ha aggiunto l'abolizione di 8 e ha in corso la soppressione di altri 28. Alla fine dell'anno XIV i passaggi a livello aboliti saranno 145 e posso dare assicurazione che in questo specifico settore non si segnerà il passo.

A proposito dei passaggi a livello può interessare al Senato un accenno agli studi che al Parlamento subalpino erano stati fatti prima della costruzione del tronco ferroviario Torino-Genova inaugurato nel 1853.

Già allora si accennava all'opportunità di « evitare i passaggi a raso » che avrebbero costituito impedimento e pericolo, ed eravamo ben lontani dal traffico attuale sulle strade ordinarie.

Non è senza commozione, per noi fascisti, ritrovare in questi ricordi della lontana vigilia unitaria i segni modesti a cui corrisponde oggi tanta dovizia di sviluppi, di coordinamenti e di ascese.

Sia che le nuove esperienze della vicenda mondiale ricoloriscano sforzi, insidie, ostacoli e superamenti del tempo di Cavour, sia che ritroviamo nella legislazione del nascente Stato norme e previggenze tuttora istruttive, sia che dallo splendore delle sistemazioni idrauliche e delle bonifiche fasciste si volga il pensiero al canale di Leri, sempre noi raccogliamo con gioia queste testimonianze

di continuità e di armonia, a cui il genio di tappa in tappa ha fornito la propria capacità realizzatrice e da cui l'evo del Re Vittorio e di Mussolini deduce nei fatti la compiutezza unitaria. (*Applausi*).

Onorevoli senatori, ho assolto col dare relazione dei propositi e dei programmi il mio modesto compito.

Le opere che l'anno XIII ha visto compiute e quelle che il Fascismo attuerà gareggeranno nei secoli con quelle di Roma perchè è trasfusa in esse dal Duce, l'anima della Patria. (*Vivi applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 56.670.000 per provvedere agli oneri generali di carattere straordinario.

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 50.000.000 per provvedere alle riparazioni e sistemazioni delle opere esistenti, nonchè agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi speciali.

È, a tal fine, prorogato al 30 giugno 1937 il termine di cui all'articolo 3, comma 2° della legge 29 aprile 1935, n. 603, per quanto concerne i concorsi e sussidi in unica soluzione per opere igieniche e sanitarie.

È autorizzata, altresì, la spesa di lire 5.000.000 per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.

(Approvato).

Art. 4.

È autorizzata la spesa di lire 70.000.000 per provvedere al completamento delle opere straordinarie a pagamento non differito.

(Approvato).

Art. 5.

È stabilito nella somma di lire 6.000.000 per l'esercizio 1936-37, il limite d'impegno per le annualità relative a sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali.

Entro tale limite il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degl'Istituti ed Enti autonomi per

costruzione di case popolari, nonchè, con le norme stabilite nelle relative leggi speciali che restano prorogate a tutti gli effetti fino al 30 giugno 1937, contributi a favore di Comuni ed altri Enti interessati per l'edilizia scolastica, gli acquedotti e le opere igieniche e sanitarie.

Il termine di costruzione, fissato dal Regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1868, è, agli effetti della concessione del contributo per case popolari, a favore degli Enti indicati nel primo capoverso del presente articolo, prorogato al 31 dicembre 1937.

(Approvato).

Art. 6.

È approvato il bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, allegato allo stato di previsione predetto.

Gli eventuali prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese imprevedute e per le maggiori spese di personale e di carattere generale, i prelevamenti dal Fondo di riserva per opere straordinarie, nonchè la iscrizione delle somme prelevate ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta, saranno autorizzati con decreti Reali, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al consuntivo dell'Azienda stessa.

(Approvato).

Art. 7.

Il contributo ordinario a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, di cui all'articolo 16 della lettera C, della legge 17 maggio 1928, n. 1094, viene stabilito, per l'esercizio 1936-1937 in lire 169.500.000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del piano di risanamento del quartiere San Tommaso e Santa Caterina in Terni » (N. 909).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione del piano di risanamento del quartiere San Tommaso e Santa Caterina, in Terni ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario, legge lo stampato n. 909.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1. — È approvato il piano regolatore edilizio e di risanamento del quartiere San Tommaso e Santa Caterina, nella città di Terni, secondo il progetto esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 2182 del 14 di-

cembre 1934, da ritenersi per ogni conseguente effetto piano particolareggiato esecutivo.

Un esemplare di questo piano, costituito da una planimetria generale in iscala 1 : 1000, da un piano parcellare in iscala 1 : 1000 e da un elenco dei beni da espropriarsi, vistati dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'archivio di Stato.
(Approvato).

Art. 2. — Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni da eseguirsi a norma della presente legge.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto capitalizzato ad un tasso dal 3,50 per cento al 7 per cento, a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nel determinare l'indennità, per quanto riguarda i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano, i periti dovranno attenersi alle norme dell'articolo 9.

Nella determinazione dell'indennità di espropriazione dovrà tenersi conto del puro valore dell'immobile considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno sul quale esso insiste, derivante dal presente piano e dovrà essere escluso qualsiasi coefficiente di valore in più o in meno che direttamente od indirettamente, mediatamente od immediatamente, dipenda o consegua dall'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del presente piano.

(Approvato).

Art. 3. — Per l'esecuzione delle espropriazioni dei beni compresi nell'elenco come sopra approvato, il comune di Terni potrà, a suo insindacabile giudizio, seguire o la procedura normale stabilita dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

(Approvato).

Art. 4. — Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) Il prefetto della provincia, su richiesta del comune, disporrà perchè, in contraddittorio col comune stesso e coi rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze di detto stato di consistenza nonché in base ai criteri di valutazione indicati nell'articolo 2 della presente legge, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto nell'albo degli ingegneri della provincia di Terni, determinerà la somma che dovrà essere depositata alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà

a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa. Tale provvedimento sarà notificato agli espropriandi nelle forme delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a);

d) tale decreto del prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati. La notifica del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'Autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) Le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo sono trattate colla procedura stabilita dall'articolo 51 della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, numero 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione devono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti coll'articolo 2 della presente legge.

(Approvato).

Art. 5. — La tassa di registro e di trascrizione ipotecaria sui soli trapassi di proprietà al Comune di Terni per l'esproprio e l'acquisto dei fabbricati da demolirsi per l'esecuzione delle opere previste nel progetto, sarà stabilita nella somma di lire dieci per ogni atto ed ogni trascrizione.

(Approvato).

Art. 6. — La costruzione degli edifici nell'area che risulterà dalle demolizioni (se sarà compiuta entro il termine di anni otto dalla pubblicazione della presente legge) godrà della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte comunale e provinciale sui fabbricati.

La stessa esenzione è concessa per le sopraelevazioni e per i nuovi vani aggiunti che saranno eseguiti, entro il suddetto termine di anni otto, dai proprietari degli edifici che verranno ad avere le fronti sui piazzali che risulteranno in seguito alle demolizioni, come pure godranno della esenzione i fabbricati che saranno radicalmente trasformati ed in massima parte ricostruiti con completo o parziale rifacimento dei muri perimetrali, oppure col completo svuotamento interno e con la ricostruzione dei diversi quartini con relativi muri divisorii, pavimenti e soffitti.

(Approvato).

Art. 7. — Tanto i proprietari degli edifici costruiti nell'area risultata dalle demolizioni quanto quelli che avranno eseguiti importanti restauri alle fronti dei loro fabbricati venuti a trovarsi sui nuovi piazzali saranno esonerati dai contributi di cui agli articoli 236 e seguenti del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale. (Approvato).

Art. 8. — Per quanto non è previsto o modificato dalla presente legge, hanno vigore, se applicabili, le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni. (Approvato).

Art. 9. — Per l'esecuzione del piano approvato con la presente legge è assegnato al comune di Terni il termine di anni tre a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, salvo proroga nei casi e con le modalità previste dall'articolo 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Fermo restando il predetto termine di tre anni e fermo il disposto dell'articolo 89 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nella deliberazione podestarile che determina l'esecuzione delle singole parti del piano deve essere indicato il termine entro il quale devono completarsi le espropriazioni.

Prima della deliberazione podestarile di cui sopra è consentita ai proprietari degli stabili colpiti dal piano l'esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e manutenzione a suo esclusivo giudizio. In tal caso, delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio, deducendone le quote di deprezzamento.

(Approvato).

Art. 10. — Le varianti al piano che si rendessero necessarie durante l'esecuzione di esso saranno approvate con Regio decreto, previa le pubblicazioni a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento dei contributi corrisposti dai Ministeri delle colonie e della guerra a favore della clinica delle malattie tropicali e subtropicali della Regia Università di Roma » (N. 939).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Aumento dei contributi corrisposti dai Ministeri delle colonie e della guerra a favore della clinica delle malattie tropicali e subtropicali della Regia Università di Roma ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario, legge lo stampato n. 939.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1. — Il contributo annuo corrisposto dal Ministero delle colonie alla Regia Università di Roma per il funzionamento della Clinica delle malattie tropicali e subtropicali, a norma della legge 11 aprile 1935-XIII, n. 544, è elevato, dal corrente esercizio finanziario 1935-36, da lire 40.000 a lire 100.000, così ripartite a carico dei bilanci coloniali: della Libia, lire 25.000; dell'Eritrea, lire 35.000; della Somalia, lire 40.000.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1936-37 è anche aumentato da lire 10.000 a lire 60.000 il contributo corrisposto per lo stesso fine dal Ministero della guerra alla predetta Regia Università di Roma, a norma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1837, convertito nella legge 30 marzo 1931-IX, n. 476.

(Approvato).

Art. 2. — Dalla Clinica delle malattie tropicali e subtropicali della Regia Università di Roma, sono messi a disposizione del Ministero delle colonie otto letti di prima classe, completamente gratuiti, equivalenti a n. 2920 giornate di degenza all'anno, per il ricovero di impiegati e di persone di famiglia loro conviventi, che siano indicati dal predetto Ministero.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme per la modificazione di nomi e cognomi in casi speciali » (N. 941).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme per la modificazione di nomi e cognomi in casi speciali ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario, legge lo stampato n. 941.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1. — I nomi ed i cognomi ridicoli o vergognosi o che rivelano una origine illegittima possono esser modificati, su istanza dell'interessato, secondo le norme contenute nella presente legge.

Resta ferma la disposizione dell'articolo 3 della legge 8 marzo 1928, n. 383, per la rettifica di ufficio degli atti di nascita nei casi ivi indicati.

(Approvato).

Art. 2. — La domanda, corredata dalla copia integrale dell'atto di nascita degli interessati, deve essere presentata al Procuratore Generale presso la Corte di appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio dello stato civile, ove trovasi l'atto di nascita a cui la richiesta si riferisce.

Nella domanda debbesi indicare la modificazione che si desidera sia apportata al nome o cognome, oppure il nuovo nome o cognome che si intende assumere.

(Approvato).

Art. 3. — In nessun caso potranno essere assunti, in via di modificazione del precedente cognome, cognomi di importanza storica od appartenenti a famiglie illustri o comunque note sia nel luogo dove trovasi l'atto di nascita del richiedente, sia nel luogo di sua residenza.

Non potranno parimenti essere assunti casati iscritti nell'elenco ufficiale della nobiltà italiana, predicati, appellativi, o cognomi preceduti da particelle nobiliari.

(Approvato).

Art. 4. — Il Procuratore Generale, assunte informazioni sulla domanda, se crede che la medesima meriti di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente:

1°) a fare affiggere dal messo comunale, all'albo del Comune del luogo di nascita ed a quello della sua residenza, un avviso, contenente un sunto della domanda e l'invito a chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine stabilito dall'articolo seguente; la affissione deve risultare dalla relazione del messo, fatta in calce all'avviso;

2°) ad inserire per sunto la domanda nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno con l'invito a farvi opposizione entro il termine anzidetto.

(Approvato).

Art. 5. — Chiunque creda di avervi interesse può opporsi alla domanda entro un mese dal giorno in cui le affissioni e la inserzione sono state eseguite.

L'opposizione si fa mediante atto notificato al Procuratore Generale a mezzo di ufficiale giudiziario.

(Approvato).

Art. 6. — Trascorso un mese dalla data delle affissioni e della inserzione, il Procuratore Generale, accertata la regolarità delle medesime e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.

Il provvedimento del Procuratore Generale può essere unico per tutti i membri della famiglia.

Il decreto deve, nei casi in cui vi sia stata opposizione, essere notificato, a cura del richiedente, a mezzo di ufficiale giudiziario agli opposenti, i quali, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, possono ricorrere al Ministro di grazia e giustizia, che decide sentito il Consiglio di Stato.

Il decreto, con cui viene autorizzata la modificazione od il cambiamento del nome o del cognome, quando non sia stato presentato ricorso al Ministro di grazia e giustizia, ovvero il ricorso sia stato respinto, deve, a cura del richiedente, essere annotato in margine del suo atto di nascita e trascritto nei registri in corso delle nascite del Comune.

Il decreto è soggetto al pagamento della tassa di concessione governativa, quando sia dovuta, ai sensi dell'articolo 8 della tabella A, allegata la Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, e dell'articolo 3, allegato F, del Regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, ed i suoi effetti rimangono sospesi fino all'adempimento delle formalità indicate nel comma precedente.

(Approvato).

Art. 7. — Le domande ed i provvedimenti contemplati dalla presente legge, nonchè le copie di essi, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dagli interessati, sono esenti da ogni tassa, compresa quella di concessione governativa, qualora gli interessati si trovino in disagiata condizione economica.

L'interessato, che intenda usufruire delle agevolazioni concesse dalla precedente disposizione, deve presentare un certificato, in carta libera, del podestà, concernente la sua condizione economica e altresì un certificato, pure in carta libera, dell'ufficio distrettuale delle imposte, dal quale risulti se lo stesso interessato si trovi iscritto nei ruoli delle imposte dirette, con la indicazione, in caso affermativo, dell'ammontare delle imposte medesime.

I predetti certificati debbono essere rilasciati dal podestà e dall'ufficio distrettuale delle imposte del comune di origine e del comune ove l'interessato ha la sua residenza o il domicilio.

La dispensa dalle tasse è accordata con decreto del Procuratore Generale, il quale dispone altresì che la inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sia fatta senza spese.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e l'Estonia in Roma il 10 agosto 1935-XIII » (N. 942).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e l'Estonia in Roma il 10 agosto 1935-XIII ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario, legge lo stampato n. 942.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale

su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e l'Estonia in Roma il 10 agosto 1935.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore nelle condizioni e nei termini di cui all'articolo 33 del Trattato anzidetto.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e la Lituania in Kaunas il 13 luglio 1935 » (N. 943).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e la Lituania in Kaunas il 13 luglio 1935 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*, legge lo stampato n. 943.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e la Lituania in Kaunas il 13 luglio 1935.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore nelle condizioni e nei termini di cui all'articolo 32 del Trattato anzidetto.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione consolare fra l'Italia e la Lituania stipulata in Kaunas il 13 luglio 1935 » (N. 944).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione consolare fra l'Italia e la Lituania stipulata in Kaunas il 13 luglio 1935 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*, legge lo stampato n. 944.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione consolare stipulata fra l'Italia e la Lituania in Kaunas il 13 luglio 1935.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 40 della Convenzione anzidetta.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione del Protocollo stipulato in Brusselle il 24 maggio 1934 fra l'Italia ed altri Stati, addizionale alla Convenzione internazionale del 10 aprile 1926 per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato » (N. 945).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del Protocollo stipulato in Brusselle il 24 maggio 1934 fra l'Italia ed altri Stati, addizionale alla Convenzione internazionale del 10 aprile 1926 per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo stipulato in Brusselle il 24 maggio 1934, fra l'Italia ed altri Stati, addizionale alla Convenzione internazionale del 10 aprile 1926, per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Cantonale, in provincia di Milano, a quello di Chignolo Po, in provincia di Pavia » (N. 946).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggregazione del Comune di Cantonale, in Provincia di Milano, a quello di Chignolo Po, in Provincia di Pavia ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

Il comune di Cantonale, in provincia di Milano, è aggregato a quello di Chignolo Po, in provincia di Pavia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Sistemazione matricolare dei militari della Regia guardia di finanza » (N. 949).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Sistemazione matricolare dei militari della Regia guardia di finanza ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*, legge lo stampato n. 949.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli ufficiali della Regia guardia di finanza sono iscritti in uno speciale ruolo matricolare del Ministero della guerra, denominato « Corpo della Regia guardia di finanza », la cui tenuta, per delega del Ministero della guerra, è demandata al Comando generale della Regia guardia di finanza.

(Approvato).

Art. 2.

I sottufficiali ed i militari di truppa del ramo mare della Regia guardia di finanza sono iscritti nei ruoli matricolari del Corpo Reale equipaggi marittimi.

(Approvato).

Art. 3.

Il servizio prestato nella Regia guardia di finanza, ramo mare, vale, agli effetti degli obblighi di leva, come il servizio degli arruolati con ferma volontaria nel Corpo Reale equipaggi marittimi, secondo le disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi sulla leva marittima.

(Approvato).

Art. 4.

Nei casi di richiamo alle armi coloro che appartennero alla Regia guardia di finanza, ramo mare, potranno essere destinati a prestare servizio, per il periodo di tempo in cui la loro classe è richiamata, nella Regia guardia di finanza stessa, oppure nella Regia marina, a seconda degli accordi che saranno presi tra i Ministeri interessati.

Saranno peraltro esclusi dal richiamo nel Corpo

della Regia guardia di finanza coloro che ne furono licenziati o prosciolti a seguito di un procedimento penale o per motivi disciplinari o perchè dichiarati inabili allo speciale servizio del Corpo, e quelli che durante il congedo abbiano riportato condanna per delitti, o siano stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alla cauzione di buona condotta, o siano stati, con provvedimenti di una Commissione provinciale, ammoniti o assegnati al confino di polizia.

(Approvato).

Art. 5.

I militari della Regia guardia di finanza, ramo mare, imbarcati sulle unità del Corpo, che in tempo di guerra passeranno alle dipendenze della Regia marina o che comunque saranno mobilitati a disposizione della Regia marina stessa, conserveranno la divisa, i gradi e il trattamento economico del proprio Corpo e godranno dei diritti, degli onori, delle ricompense e degli assegni di campagna stabiliti per i militari del Corpo Reale equipaggi marittimi di corrispondente grado e di uguale categoria.

(Approvato).

Art. 6.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 16 del Regio decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, e dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, nei confronti dei militari della Regia guardia di finanza, ramo mare, imbarcati sulle unità del naviglio di proprietà erariale, di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1163, o su galleggianti a propulsione meccanica o mista noleggiati dall'industria privata, si intendono sostituite alle disposizioni e sanzioni del Codice penale per l'esercito le corrispondenti disposizioni e sanzioni della legge penale militare marittima e alla giurisdizione militare territoriale la giurisdizione militare marittima.

In tempo di guerra il personale tecnico civile assunto in virtù dell'articolo 8 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, modificato dall'articolo 4 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, per l'esercizio dei galleggianti a motore meccanico addetti al servizio di vigilanza finanziaria e per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e di riparazione dei galleggianti medesimi, è soggetto alla giurisdizione ed alla legge penale militare marittima, se imbarcato sulle unità o sui galleggianti di cui al primo comma, ed alla giurisdizione ed alla legge penale del Regio esercito negli altri casi.

(Approvato).

Art. 7.

La cognizione dei reati commessi dai militari e dal personale tecnico borghese imbarcato, di cui al precedente articolo 6, appartiene ai tribunali militari marittimi.

Quando questi debbano giudicare le persone indicate nell'articolo precedente, il meno elevato

in grado dei giudici militari sarà sostituito da un ufficiale di pari grado della Regia guardia di finanza osservate le stesse norme e condizioni, che la legge stabilisce per i giudici militari.

Il decreto Reale, di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, sarà emanato su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per la marina.

Fermo il disposto dell'articolo 326 del Codice penale militare marittimo, quando, unitamente ai militari od al personale tecnico civile imbarcato di cui al precedente articolo 6, debbano essere giudicati militari non appartenenti alla Regia guardia di finanza, il tribunale sarà composto come se dovesse giudicare militari della Regia marina.

In tempo di guerra la competenza dei consigli di guerra a bordo si estende alle persone imbarcate sulle unità del naviglio indicato nell'articolo precedente, quando esse si trovino alla dipendenza del comando di navi della marina militare.

(Approvato).

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 9 del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, è sostituito dai seguenti:

« I sottufficiali ed i militari di truppa che sono incorsi in sanzioni penali a termini dei Codici penali militari per l'esercito e per la marina o per alcuno dei delitti che importino di pieno diritto la perdita del grado per i sottufficiali del Regio esercito, sono licenziati dal Corpo della Regia guardia di finanza dal giorno in cui la sentenza è divenuta esecutiva.

« Se trattasi di condanna pronunciata in contumacia da giudici militari, il licenziamento avrà effetto al compimento dei tre mesi dalla pubblicazione della sentenza, ma quando segua il giudizio in contraddittorio e l'esito di esso lo comporti, il provvedimento sarà revocato e considerato ad ogni effetto come non avvenuto ».

(Approvato).

Art. 9.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la guerra e con quello per la marina, saranno emanate le norme necessarie per disciplinare il servizio matricolare della Regia guardia di finanza ed il passaggio dei militari attualmente in servizio nel ramo mare di detto Corpo dai ruoli matricolari del Regio esercito a quelli del Corpo Reale equipaggi marittimi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Cessione gratuita di materiali ed effetti vari della Regia Marina » (N. 950).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Cessione gra-

tuita di materiali ed effetti vari della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*, legge lo stampato n. 950.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È ratificata la donazione fatta dal Ministero per la marina al Comandante Gabriele D'Annunzio, in segno di riconoscenza della Regia marina, di materiali ed effetti vari per la manutenzione e l'esercizio dei galleggianti costituenti cimeli di guerra, di cui alla legge 17 maggio 1928, n. 1239, per l'importo complessivo di lire 195.200,38.

(Approvato).

Art. 2.

È altresì ratificata la donazione fatta dal Ministero per la marina al Comitato per il taglio dell'istmo di Lussimpiccolo di un ponte girevole di ferro con manovra a mano, esistente presso la Base Navale M. M. di Pola, da sistemare sul Canale « Costanzo Ciano », del valore presunto di lire 1000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 163 contenente disposizioni a favore dei praticanti procuratori ed avvocati, degli aspiranti alla nomina a notaio e dei notai, chiamati sotto le armi » (N. 963).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 163, contenente disposizioni a favore dei praticanti procuratori ed avvocati, degli aspiranti alla nomina a notaio e dei notai, chiamati sotto le armi ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 gennaio 1936, n. 163, contenente disposizioni a favore dei praticanti procuratori ed avvocati, degli aspiranti alla nomina a notaio e dei notai, chiamati sotto le armi.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 20 gennaio 1936 — Anno XIV, n. 163, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1936-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, ed il Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

Viste le leggi 16 febbraio 1913, n. 89, e 6 agosto 1926, n. 1365;

Visti il Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466;

Visto il Regio decreto 14 novembre 1926, numero 1953;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di regolare la situazione dei praticanti procuratori ed avvocati nonchè dei candidati negli esami per la nomina a notaro e quella dei notari, in relazione alla prestazione del servizio militare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — In deroga alla disposizione dell'articolo 4, comma terzo, del Regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, i praticanti procuratori, i quali abbiano interrotto la pratica perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, rimangono iscritti nel registro dei praticanti ancorchè la durata dell'interruzione sia superiore a sei mesi.

Il periodo di pratica che essi abbiano già svolto è computato ai fini del compimento della pratica.

Art. 2. — I praticanti avvocati preveduti nell'articolo 97, comma terzo, del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, i quali, perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, non possano sostenere l'esame di avvocato entro il 31 dicembre 1938, sono ammessi a parteciparvi anche dopo tale data ma in ogni caso non oltre il termine di quattro anni dal loro congedamento dalle armi.

In favore degli stessi il periodo di pratica svolto prima del richiamo alle armi è computato ai fini del compimento della pratica.

Art. 3. — I candidati negli esami di procuratore ed in quelli di avvocato, i quali, avendo ottenuta l'ammissione alle prove orali, non possano parteciparvi perchè richiamati alle armi o comunque

a causa del servizio militare, sono ammessi a sostenerle nel primo esame che venga indetto successivamente al loro congedamento dalle armi.

Qualora trattasi di esame di concorso per la professione di procuratore, i detti candidati concorreranno al conferimento dei posti stabiliti per il concorso in cui sosterranno le prove orali, insieme con gli altri partecipanti al concorso stesso. Nei loro riguardi, ai fini della formazione della graduatoria, la votazione complessiva è stabilita in base alla votazione che abbiano riportato nelle prove scritte del precedente concorso ed a quella ottenuta nelle prove orali del concorso in cui le avranno sostenute.

Art. 4. — Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche ai candidati nei concorsi per la nomina a notaro.

Gli stessi candidati, i quali, dopo avere ottenuta l'ammissione al concorso per la nomina a notaro, non possano sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, sono ammessi al primo concorso per la nomina a notaro che venga indetto successivamente al loro congedamento, prescindendo dal requisito del limite di età di cui all'articolo 1, comma terzo, della legge 6 agosto 1926, n. 1365.

Art. 5. — Il termine stabilito nell'articolo 24, commi primo e secondo, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e nell'articolo 50 del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, rimane sospeso durante il periodo di permanenza dei notari sotto le armi nelle circostanze previste nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019.

Art. 6. — Agli effetti del computo dell'anzianità di esercizio per i trasferimenti, di cui nell'articolo 4 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, per la determinazione dell'integrazione, di cui negli articoli 3 e 5 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e nell'articolo 3 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466, e per il conseguimento della pensione o dell'indennità, di cui nell'articolo 7 del Testo Unico approvato con decreto ministeriale 5 maggio 1934, il periodo di permanenza sotto le armi, nelle circostanze previste nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, è equiparato a esercizio effettivo.

La precedente disposizione si applica anche ai notari di nuova nomina, che non essendo ancora iscritti a ruolo, si trovino sotto le armi nelle medesime circostanze.

Art. 7. — Coloro i quali intendono valersi delle disposizioni dei precedenti articoli debbono comprovare, mediante dichiarazione dell'autorità militare competente, di essersi trovati nelle condizioni prevedute nelle disposizioni stesse.

Art. 8. — Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, sarà stabilito, in quanto occorra, il termine di cessazione dei benefici preveduti nei precedenti articoli.

Art. 9. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, autorizzandosi il Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
SOLMI
DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

COGLIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COGLIOLO. Onorevoli Senatori, a nome del Sindacato degli avvocati io devo rivolgere al Governo, al Ministro della giustizia, un vivo ringraziamento e un vivo plauso pel Regio decreto per il quale i praticanti avvocati e i praticanti procuratori che sono partiti o partiranno per la guerra africana non interrompono il tempo necessario per poter poi essere abilitati all'esercizio della professione.

Non ho bisogno d'illustrare l'importanza e l'elevatezza di questo provvedimento. I nostri giovani, i quali erano prossimi a diventare avvocati o procuratori, hanno sentito il bisogno di preferire di portare la civiltà in Africa e sarebbero stati addolorati se la carriera loro ne avesse sofferto.

Ancora una volta noi auguriamo che essi ritornino vittoriosi e felici e non possiamo dimenticare che già uno di essi, un giovane avvocato, che è stato commemorato dal Ministro Solmi a Milano, ha lasciato la propria vita sul campo dell'onore. (*Applausi*).

Gli avvocati, come nella grande guerra, così oggi nella guerra africana hanno sempre dimostrato che Giustizia e Patria sono due concetti sempre uniti. La grande giustizia, la giustizia romana non può essere concepita senza una grande patria. Essi perciò danno volentieri la loro vita e il loro sangue e io mi auguro che ritornino alle lotte del Foro, dopo avere sostenuto le lotte della Patria. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935 XIV, n. 2496, recante norme per la decorrenza dei pubblici servizi automobilistici » (Numero 966-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2496, recante norme per la decorrenza dei pubblici servizi automobilistici ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 12 dicembre 1935-XIV, n. 2496, che reca norme riguardanti la decorrenza dei servizi pubblici automobilistici.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 12 dicembre 1935 - Anno XIV, n. 2496, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1936-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Considerato che l'istruttoria per il rinnovo delle concessioni di linee automobilistiche in servizio pubblico già scadute o per la autorizzazione di nuove concessioni in sostituzione di altre esercitate in via provvisoria o di esperimento richiede la redazione di piani finanziari e tecnici sulla base delle risultanze dell'esercizio più prossimo al nuovo, il che porterebbe di conseguenza la necessità di soluzioni di continuità fra il vecchio ed il nuovo esercizio, mentre le esigenze del pubblico servizio ne richiedono la continuità;

Ritenuto che ad evitare soluzioni di continuità è necessario consentire che la decorrenza delle concessioni sia retro-datata all'inizio effettivo del nuovo servizio semprechè le Ditte esercenti ottemperino alle condizioni tutte che verranno poi incluse nei disciplinari di concessione;

Visto il titolo III del regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie, approvato con Nostro decreto 29 luglio 1909, n. 710;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La concessione definitiva di linee automobilistiche in servizio pubblico può avere decorrenza dal giorno in cui viene effettivamente iniziato il servizio o da quello immediatamente successivo alla scadenza della precedente concessione definitiva quando, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, le Imprese titolari ne abbiano iniziato l'esercizio o continuata la gestione alle condizioni che risultano poi determinate nei disciplinari delle rispettive concessioni.

L'esercente non può avere alcuna pretesa per il servizio in precedenza prestato finchè non è perfezionata la concessione mediante comunicazione ad esso del relativo decreto Reale.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1935-XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

PRESIDENTE. Poichè questo disegno di legge è stato iniziato in Senato, vorrei domandare all'onorevole relatore se non gli paresse il caso di proporre al Governo, di modificare il titolo del disegno di legge. Se non mi sbaglio, non si capisce bene che cosa si voglia dire con la locuzione: « norme per la decorrenza dei pubblici servizi automobilistici ». Evidentemente si vuole intendere: « ... la decorrenza delle concessioni dei pubblici servizi automobilistici ».

BERIO, *relatore*. Consento pienamente con l'onorevole Presidente, tanto più che l'imprecisione era già stata da noi rilevata e propongo che nell'articolo unico del disegno di legge, vengano inserite le parole « delle concessioni ». Anche il titolo sarà in conseguenza così modificato.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Ministro delle finanze se accetta la proposta modificazione.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Il Governo accetta.

PRESIDENTE. Se nessuno fa osservazioni, resta quindi stabilito che l'articolo unico del disegno di legge sia così formulato:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2496, che reca norme

riguardanti la decorrenza delle concessioni dei servizi pubblici automobilistici ».

Il titolo sarà modificato nello stesso modo.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935, n. 2182, che deroga, in via transitoria, ad alcune disposizioni del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica » (N. 967).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935, n. 2182, che deroga, in via transitoria, ad alcune disposizioni del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 19 dicembre 1935, n. 2182, che deroga in via transitoria, ad alcune disposizioni del Regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2507, riflettente la revoca in Eritrea del Regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2042, relativo alla riduzione delle pigioni » (N. 978).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2507, riflettente la revoca in Eritrea del Regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2042, relativo alla riduzione delle pigioni ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1935, n. 2507, riflettente la revoca in Eritrea del Regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2042, relativo alla riduzione delle pigioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedente di parlare dichiarato chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acquarone, Amantea, Andreoni, Anselmi, Anselmino, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Bacelli, Baldi Papini, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bodrero, Bonardi, Borletti, Broccardi, Brusati, Burzagli.

Campolongo, Casanuova, Casoli, Cattaneo Giovanni, Celesia, Centurione Scotto, Cesareo, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cimati, Cogliolo, Colonna, Concini, Contarini, Conti Sini-baldi, Conz, Cozza, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, D'Ancora, De Bono, Della Gherardesca, De Martino Giacomo, De Michelis, De Riseis, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Dudan, Durini di Monza.

Fabri, Facchinetti, Fantoli, Farina, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fraschetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Gigante, Ginori Conti, Giordano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Guaccero, Gualtieri, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Maragliano, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Micheli, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci.

Occhini, Orlando, Orsi, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Peglion, Perris, Perrone Compagni, Petrone, Pironti, Porro Carlo, Porro Ettore, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Rebaudengo, Reggio, Renda, Ricci, Romano Avezzano, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salucci, Salvago Raggi, Salvi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Serristori, Silj, Silvestri, Sirianni, Soler, Spiller, Strampelli.

Tamborino, Taramelli, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dottor Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Torre, Tournon, Treccani.

Valagussa, Versari, Vigliani, Vinassi de Regny, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1034):

Senatori votanti	192
Favorevoli	189
Contrari	3

Il Senato approva.

Approvazione del piano di risanamento del quartiere San Tommaso e Santa Caterina in Terni (909):

Senatori votanti	192
Favorevoli	189
Contrari	3

Il Senato approva.

Aumento dei contributi corrisposti dai Ministeri delle colonie e della guerra a favore della clinica delle malattie tropicali e subtropicali della Regia Università di Roma (939):

Senatori votanti	192
Favorevoli	190
Contrari	2

Il Senato approva.

Norme per la modificazione di nomi e cognomi in casi speciali (941):

Senatori votanti	192
Favorevoli	191
Contrari	1

Il Senato approva.

Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1936

fra l'Italia e l'Estonia in Roma il 10 agosto 1935 - Anno XIII (942);

Senatori votanti	192
Favorevoli	188
Contrari	4

Il Senato approva.

Approvazione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato fra l'Italia e la Lituania in Kaunas il 13 luglio 1935 (943):

Senatori votanti	192
Favorevoli	188
Contrari	4

Il Senato approva.

Approvazione della convenzione consolare fra l'Italia e la Lituania stipulata in Kaunas il 13 luglio 1935 (944):

Senatori votanti	192
Favorevoli	189
Contrari	3

Il Senato approva.

Approvazione del Protocollo stipulato in Bruxelles il 21 maggio 1934 fra l'Italia ed altri Stati, addizionale alla Convenzione internazionale del 10 aprile 1926 per l'unificazione di alcune regole concernenti le immunità delle navi di Stato (945):

Senatori votanti	192
Favorevoli	189
Contrari	3

Il Senato approva.

Aggregazione del comune di Cantonale, in provincia di Milano, a quello di Chignolo Po, in provincia di Pavia (946):

Senatori votanti	192
Favorevoli	189
Contrari	3

Il Senato approva.

Sistemazione matricolare dei militari della Regia Guardia di finanza (949):

Senatori votanti	192
Favorevoli	189
Contrari	3

Il Senato approva.

Cessione gratuita di materiali ed effetti vari della Regia Marina (950):

Senatori votanti	192
Favorevoli	187
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 163, contenente disposizioni

a favore dei praticanti procuratori ed avvocati, degli aspiranti alla nomina a notaio e dei notai, chiamati sotto le armi (963):

Senatori votanti	192
Favorevoli	190
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2496, recante norme per la decorrenza delle concessioni dei pubblici servizi automobilistici (966-A):

Senatori votanti	192
Favorevoli	190
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2182, che deroga, in via transitoria, ad alcune disposizioni del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (967);

Senatori votanti	192
Favorevoli	190
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2507, riflettente la revoca in Eritrea nel Regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2042, relativo alla riduzione delle pigioni (978):

Senatori votanti	192
Favorevoli	189
Contrari	3

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Cian, Leicht, Gualtieri, Facchinetti, Montefinale, Celesia, Mazzucco, Mazzoccolo, Cattaneo Giovanni, Berio a presentare alcune relazioni.

CIAN. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 8, contenente provvedimenti per la nomina di insegnanti nelle cattedre vacanti dei Regi Istituti medi (1029).

LEICHT. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2426, che modifica l'articolo 6 del Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1125, sul credito agrario agli invalidi di guerra (977).

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2354, recante norme

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 17 MARZO 1936

eccezionali per il matrimonio dei brigadieri dei carabinieri Reali destinati nelle Colonie dell'Africa Orientale (1039);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2353, che autorizza il « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » a concedere prestiti ai sottufficiali iscritti (1022).

FACCHINETTI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2293, riguardante la istituzione di una nuova sezione presso la Corte di cassazione e soppressione di alcuni posti di avvocato generale presso Corti di appello ed altre modificazioni all'ordinamento giudiziario (1018);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 32, riguardante la sospensione delle prescrizioni e dei termini perentori per i militari che partecipano alle operazioni nell'Africa Orientale (1044).

MONTEFINALE. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2281, recante modifiche alle disposizioni vigenti sulla concessione dei premi di arruolamento ai carabinieri Reali ausiliari (1025);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2224, concernente la estensione dell'uso delle cartoline postali in esenzione di tassa alle Forze armate mobilitate nella Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo per esigenze dell'Africa Orientale (1030);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2395, concernente la facoltà di presentare le domande di revoca delle dichiarazioni di riforma sino al 55° anno di età e le norme per la nomina a sottotenente di complemento per talune categorie di militari (1023).

CELESIA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2134, contenente norme per semplificare la pubblicazione degli atti delle Società commerciali (1016);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2308, per la revoca della concessione della linea Abbazia Mattuglie-Laurana già esercitata dall'industria privata (1019).

MAZZUCCO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2396, riguardante il conferimento, a domanda, del grado di sottotenente di complemento ai luogotenenti generali, consoli e seniori della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, non in possesso di alcuni requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti (1024).

MAZZOCOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2401, concernente la

conferma in carica degli attuali presidenti e vice-presidenti di sezione dei Consigli provinciali dell'economia corporativa (1028).

CATTANEO GIOVANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2201, relativo al trattamento economico del personale mobilitato delle forze armate dello Stato, dislocato nelle Colonie dell'Africa Orientale, durante il periodo delle operazioni nelle dette colonie (1040).

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2121, riguardante la composizione del Gran Consiglio del Fascismo (1026).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Cian, Leicht, Gualtieri, Facchinetti, Montefinale, Celestia, Mazzucco, Mazzoccolo, Cattaneo Giovanni, Berio della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani 18 marzo, 122° giorno dell'assedio economico, alle ore 15, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII n. 2049, contenente norme per regolare la pubblicità dei prezzi degli alberghi (908). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 143, che proroga fino al 31 dicembre 1936, l'applicazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi Tratturi e le Regie Trazzere (954);

Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo italiano per l'ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929 (962);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, concernente nuove concessioni di temporanea importazione (976);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 5, che autorizza il Ministro delle finanze a prestare garanzie e facilitazioni ad opere di colonizzazione (980);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2099, concernente l'istituzione di carta bollata a mezzo foglio (984). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2165, relativo alla nomina di Commissari straordinari presso le Compagnie di lavoratori portuali (986). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 303, concernente modifiche

alle vigenti disposizioni sulle rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali (995);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2173, concernente la semplificazione delle disposizioni relative al commercio dei materiali radioelettrici ed al rinnovo delle licenze (999). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2183, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Domodossola-Confini svizzero (1000). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, recante norme per favorire lo sviluppo dell'autotrazione con combustibili nazionali (1003). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2238, che apporta aggiunte alla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, concernente l'indennità supplementare agli ufficiali della Regia Guardia di finanza (1004). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2249, per la proroga del

sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato concessa all'industria privata (1005). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2233, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio Esercito (1009). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e il Perù, concernente i certificati di analisi dei vini, Accordo stipulato in Lima, mediante scambio di Note, in data 7-18 giugno 1935 (1049). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1050). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

La seduta è tolta (ore 16,35).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti